Dott.ssa Maria Chiara Bruno
Notaio
Lungotevere Sanzio, 9 - 00153 Roma
tel. 06.5339018 (3 linee) - fax 06.5816124

Repertorio n. 29561 Raccolta n. 11067

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di marzo in Roma, nel mio Studio

18 marzo 2015

Avanti a me Dott.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l'intervento delle testimoni note ed idonee come esse stesse affermano, Signore:

- Dott.ssa SCALA SILVIA nata a Sondrio il 30 ottobre 1966, residente a Roma, Via Calandrelli n. 20, impiegata

- Dott.ssa FATTORI FRANCESCA, nata a Roma il 12 settembre 1972, residente in Roma, Via del Casaletto n. 201, impiegata.

Sono comparsi i Signori:

- Prof. COSTAMAGNA GUIDO, nato a Como il 4 agosto 1952, residente in Roma, Piazza Stefano Jacini n. 5,

Codice Fiscale CST GDU 52M04 C933P.

- Dott.ssa NESBITT CAMILLA FLAMINIA, nata a Roma il 26 luglio 1961 ed ivi residente in Largo della Fontanella Borghese n. 19,

Codice Fiscale NSB CLL 61L66 H501M

- Dott. VALSECCHI PIETRO, nato a Crema il 14 giugno 1953, residente in Roma Largo della Fontanella Borghese n. 19,

Registrato a Roma
1
il 26/03/2015
n. 7378
Serie 1T
Pagati euro 200,00

Codice Fiscale VLS PTR 53H14 D142E.

Detti Comparenti, della identità di persona dei quali io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 - 16 c.c. e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione denominata **"F.Ri.End. - Formazione e Ricerca in Endoscopia ONLUS"** o più brevemente **"F.Ri.End.-Onlus"**.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Roma e con indirizzo attualmente in Piazza Stefano Jacini n. 26/a.

Articolo 3

La Fondazione, che non persegue alcun fine di lucro, ha lo scopo di cui all'articolo 2 dello Statuto che qui abbiasi per integralmente riportato e trascritto.

Articolo 4

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato fino allo scioglimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

La Fondazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che si compone di numero sedici articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai Comparenti, presenti le testimoni.

Articolo 6

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i sovracomparsi Signori Nesbitt Camilla Flaminia e Valsecchi Pietro, assegnano alla stessa la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ciascuno destinandola a fondo di dotazione, portata rispettivamente dagli assegni circolari non trasferibili n. 2653704701 11 e n. 2653704700 10 emessi da BNL in data odierna intestati alla Fondazione.

Articolo 7.-

I fondatori Signori Costamagna Guido, Nesbitt Camilla Flaminia e Valsecchi Pietro dichiarano che l'efficacia del presente atto costitutivo è subordinata alla condizione sospensiva del versamento della ulteriore somma di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) da destinarsi sempre a fondo di dotazione della Fondazione, che dovrà essere effettuato da parte del Signor Costamagna Claudio, nato a Milano il 10 aprile 1956, entro e non oltre il 30 maggio 2015

L'efficacia del presente atto costitutivo è altresì subordinata alla condizione sospensiva dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione qui costituita mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, viene nominato il primo Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nelle persone di:

- Prof. COSTAMAGNA GUIDO, Presidente

- Signora PAVESI GABRIELLA, nata Roma il 26 ottobre 1937, Vicepresidente

- Dott. BUSOLIN MORENO, nato a Venezia il 27 novembre 1953, Consigliere

- Dott. CAPPON CLAUDIO nato a Roma il 9 luglio 1952, Consigliere

- Amb. ARAGONA GIANCARLO nato a Messina il 14 novembre 1942, Consigliere

- Prof. ZACCARIA ROBERTO nato a Rimini (FO) il 22 dicembre 1941, Consigliere

- Dott.ssa NESBITT CAMILLA FLAMINIA, Consigliere.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, vengono nominati il Revisore dei Conti (Revisore Unico) e il Revisore supplente, rispettivamente nelle persone di:

- Dott. Borzillo Mario nato a Roma il 22 ottobre 1972, iscritto al n. 148336 del Registro dei Revisori dei Conti (Revisore Unico)

- Camboni Maura, nata a Roma il 5 settembre 1967 (Revisore Supplente)

Articolo 10

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2015.

Articolo 11

Al Presidente Prof. COSTAMAGNA GUIDO è conferito mandato a svolgere tutte le pratiche inerenti l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ai sensi del D.P.R. 361/2000, con facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte che la Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo volesse richiedere in sede di riconoscimento, o comunque necessarie anche per ottenere l'iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe ONLUS.

Articolo 12

Agli effetti dell'iscrizione del presente atto a repertorio e per ogni altro effetto, i Comparenti dichiarano che il valore complessivo di quanto assegnato in dotazione alla Fondazione qui costituita è pari a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero).

Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a carico dei fondatori i quali dichiarano di assumerle.

Si richiedono tutte le agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, in presenza delle testimoni, ai Comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno approvato e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persone di mia fiducia in due fogli per pagine sei e sottoscritto

dai Comparenti, dalle testimoni e da me Notaio ad ore diciotto e quindici nei fogli di cui consta a norma di legge.

GUIDO COSTAMAGNA,

CAMILLA FLAMINIA NESBITT,

PIETRO VALSECCHI,

SILVIA SCALA, teste

FRANCESCA FATTORI, teste,

MARIA CHIARA BRUNO, Notaio

Allegato "A" al n. 11067 di Raccolta

Statuto della Fondazione

"F.Ri.End - Formazione e Ricerca in Endoscopia Onlus"

Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita una fondazione denominata "F.Ri.End. - Formazione e Ricerca in Endoscopia - Onlus" o, più brevemente, "F.Ri.End. - Onlus" (d'ora in poi "Fondazione") ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e delle norme generali dell'ordinamento giuridico.

2. Oltre che nella denominazione, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus dovrà essere contenuto in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione ha sede in Roma e con delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire altre sedi operative e/o amministrative in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria.

Articolo 2. Scopi e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante la ricerca scientifica clinica e tecnologica in Endoscopia, ai fini della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie, svolta sia direttamente che indirettamente, per il tramite di centri scientifici, industriali e/o di ricovero e cura, istituzionalmente riconosciuti e operanti nel settore sanitario, nonché l'istruzione e la formazione dei giovani medici provenienti prevalentemente dalle nazioni ove maggiormente necessari risultino essere l'assistenza, la formazione e l'aggiornamento in Endoscopia.

2. Per il miglior perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- promuovere, sostenere e attuare progetti di ricerca scientifica in materia endoscopica;
- finanziare borse di studio, premi di ricerca e studi volti a incentivare l'interesse alla ricerca scientifica in materia endoscopica;
- organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente laboratori, centri di ricerca, istituzioni a carattere clinico, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca;
- promuovere e organizzare corsi di formazione anche a carattere multimediale, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fon-

di da impiegare per il raggiungimento dei fini della Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.Lgs 460/97;

- pubblicare e pubblicizzare in ogni forma lecita le iniziative e i risultati delle proprie attività;
- promuovere, sostenere, aderire, o collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità, organismi, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono scopi analoghi ai propri.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria, purché strettamente connessa alle proprie finalità istituzionali.

Articolo 3. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla dotazione così come risulta dall'Atto Costitutivo;

b) dai contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche non profit, che siano destinati ad incremento del patrimonio;

c) dai fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, che siano destinati ad incremento del patrimonio;

d) dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivo-

glia altro titolo, che siano destinati ad incremento del patrimonio;

e) dalle somme prelevate dai redditi, di cui al successivo articolo 4, che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione motivata, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

Articolo 4. Fondo di Gestione

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

a) dai redditi del patrimonio di cui all'articolo 3;

b) dai contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche non profit, che non siano destinati ad incremento del patrimonio;

c) dai fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, che non siano destinati ad incremento del patrimonio;

d) dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo, che non siano destinati ad incremento del patrimonio

e) dalle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del proprio patrimonio e che vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5. Fondatori

1. Sono Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

2. Può divenire successivamente Fondatore ogni persona fisica che venga cooptata, con il voto favorevole dell'unanimità dei Fondatori.

Articolo 6. Esclusione, recesso e successione

1. I Fondatori, con decisione assunta all'unanimità, con esclusione dell'interessato, possono deliberare l'esclusione di uno di essi, che, a loro insindacabile giudizio, abbia adottato una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli organi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con decisione assunta all'unanimità, con esclusione dell'interessato, può deliberare l'esclusione di uno dei propri membri, che, a suo insindacabile giudizio, abbia adottato una condotta inconciliabile con il presente statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli organi della Fondazione.

3. I Fondatori possono, con almeno 8 (otto) mesi di preav-

viso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte; in tal caso, non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

4. La qualità di Fondatore non è trasmissibile mortis causa e agli eredi del Fondatore defunto non spetta alcun diritto nei confronti della Fondazione.

Articolo 7. Organi

1. Sono organi dell'Ente:

1) il Consiglio di Amministrazione;

2) il Presidente;

3) il Comitato Scientifico;

4) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

Articolo 8. Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.

2. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati determinandone le attribuzioni.

3. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nell'ambito dei poteri a lui conferiti, il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di

singoli atti o categorie di atti.

5. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

6. In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, previa consultazione, anche telefonica, ed approvazione di almeno un altro membro del Consiglio di Amministrazione, può adottare provvedimenti di competenza di questo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica del Consiglio, da convocarsi all'uopo tempestivamente.

Articolo 9. Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. La firma del Vicepresidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 10. Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri vengono nominati per la prima volta dai Fondatori, in sede di costituzione della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove).

3. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qual-

siasi ragione uno o più membri del Consiglio la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio stesso, che può integrare e/o modificare il numero dei propri membri, nei limiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 11. Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

2. Tra l'altro, provvede a:

(a) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi agli scopi e alle attività indicate dall'art. 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi della Fondazione;

(b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico, stabilendone l'eventuale compenso;

(c) predisporre ed approvare il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo;

(d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

(e) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni;

(f) deliberare le modifiche del presente statuto;

(g) deliberare lo scioglimento della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a suoi singoli membri, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per legge; in tal caso, i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 12. Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i) sia consentito a chi presiede l'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

5. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei membri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 13. Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte e iniziative per l'attuazione dei fini statutari

ed è, altresì, competente a esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da 3 (tre) a 7 (sette), nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. I membri del Comitato Scientifico devono essere nominati tra docenti universitari ovvero tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie che rientrano negli scopi della Fondazione; essi restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

4. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del Comitato.

5. Il Comitato Scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione e fare un resoconto della attività svolta.

6. Il Comitato Scientifico è convocato con avviso scritto anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo in quest'ultimo

caso riscontro da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente all'indirizzo fax o posta elettronica da questi comunicato, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. È comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino la maggioranza dei componenti in carica.

7. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I componenti del Comitato Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia deliberare la corresponsione del rimborso delle spese sostenute e documentate, o nel caso di specifici incarichi attribuiti ai componenti del Comitato stesso.

9. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato, tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 14. Collegio dei Revisori e Revisore Unico

1. L'Organo di controllo è composto (i) da un Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Legali, e da un Revisore supplente, oppure, alternativamente (ii) da un Collegio

dei Revisori composto da tre membri effettivi, dei quali almeno uno, con funzioni di Presidente, risulti iscritto nel Registro dei Revisori Legale, e da un supplente, nominati per la prima volta dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

2. Il Collegio dei Revisori e il Revisore Unico vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa. Il Collegio o il Revisore Unico, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente statuto dell'attività della Fondazione. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

3. Il Collegio o il Revisore Unico restano in carica 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data della decisione del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio relativo al quarto esercizio e comunque fino all'insediamento del nuovo organo di controllo e possono essere riconfermati.

4. Il Revisore o i membri del Collegio intervengono di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione in cui vengo assunte deliberazioni in ordine al preventivo o al bilancio consuntivo; possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti la loro competenza.

Articolo 15. Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del c.c. in quanto compatibili, tenuto conto della natura della Fondazione.

4. Il bilancio viene predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 5 (cinque) mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmette al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico affinché questi esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il preventivo si intende valutato con parere favorevo-

le. Il preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre.

Articolo 16. Estinzione

1. La Fondazione si estingue con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza di tre quarti dei membri e il suo patrimonio sarà devoluto in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate nella stessa delibera, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PIETRO VALSECCHI,

CAMILLA FLAMINIA NESBITT,

GUIDO COSTAMAGNA,

SILVIA SCALA, teste

FRANCESCA FATTORI, teste

MARIA CHARA BRUNO, Notaio

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME COMPOSTA DA N. 6 FOGLI , CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

ROMA, LI 2 aprile 2015